



**Università
degli Studi
di Palermo**

AREA QUALITÀ, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO
SETTORE ORIENTAMENTO, CONVENZIONI PER LA DIDATTICA E
TIROCINI CURRICULARI

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università di Palermo con particolare riguardo all'art. 11 comma 2;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo in atto vigente;
VISTO l'art. 13 della Legge 341/1990
VISTO g35 artt. 6 e 11 del Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68,;
VISTO l'art. 1 della legge 170 /2003 che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il "Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti";
VISTA la delibera del CDA con la quale si è espresso parere favorevole
VISTA la Delibera n.272/2021 del 14.07.2021 del Senato Accademico avente per oggetto "approvazione Regolamento delle attività di tutorato";

DECRETA

di emanare il seguente:

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' DI TUTORATO

Art. 1 - Finalità delle attività di tutorato

1. Il tutorato ha lo scopo di:
 - a) orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi;
 - b) renderli attivamente partecipi del processo formativo;
 - c) rimuovere gli ostacoli che rendono difficile una proficua frequenza ai corsi ed il superamento degli esami di profitto.
2. Le attività di tutorato perseguono tali scopi sia tramite iniziative rivolte a tutti gli studenti, sia tramite iniziative orientate alle esigenze ed alle attitudini individuali.

Art. 2 - Obiettivi specifici

1. Il tutorato persegue i seguenti obiettivi:
 - a) promuovere la corretta conoscenza delle strutture, dei servizi universitari e dei percorsi di studio, fornire supporto nella compilazione dei piani di studio e assistere alla scelta della tesi finale anche in relazione agli interessi specifici e culturali dello studente;
 - b) consigliare lo studente nei momenti di difficoltà o disagio al fine di permettere un proficuo proseguimento degli studi, eventualmente indirizzandolo anche ai servizi di Ateneo preposti;
 - c) fornire supporto ad attività didattiche allo scopo di contrastare la dispersione e ridurre il numero di studenti fuori corso, tenendo conto delle attitudini ed esigenze personali dello studente;



- d) migliorare la qualità delle condizioni di apprendimento, favorendo un rapporto produttivo tra docenti e studenti, fornendo indicazioni sul metodo di studio e promuovendo modalità organizzative idonee a favorire la partecipazione all'attività didattica.

Art. 3 - Soggetti

1. L'attività di tutorato è svolta dai seguenti soggetti:
 - a) Il Delegato del Rettore alle attività di Orientamento e Tutorato
 - b) I Delegati per le attività di orientamento e tutorato dei Dipartimenti/Scuola e docenti referenti dei Tutor
 - c) Centro Orientamento e Tutorato
 - d) I tutor docenti
 - e) I tutor studenti
 - f) I tutor collaboratori per specifici progetti o attività di tutorato.

Art. 4- Il Delegato del Rettore alle attività di Orientamento

1. Il Delegato del Rettore insieme ai delegati dei Dipartimenti/Scuola al Centro Orientamento e Tutorato progettano e coordinano le attività del sistema di tutorato in particolare:
 - a) coordinano i progetti e i servizi di tutorato centralizzati con le attività di tutorato che si sviluppano nei corsi di studio;
 - b) promuovono i servizi di tutorato centralizzati e le attività di tutorato che si sviluppano nei corsi di studio;
 - c) promuovono e valutano la sperimentazione e la diffusione di interventi innovativi e di nuove modalità organizzative in materia di tutorato.

Art. 5 - Delegati per le attività di orientamento e tutorato dei Dipartimenti

1. I Dipartimenti/Scuola nominano uno o più Delegati per le attività di orientamento e tutorato, e qualora sia necessario uno o più docenti referenti tutor fra i docenti rappresentativi delle diverse aree scientifiche e formative.
2. I Delegati per le attività di orientamento e tutorato svolgono i seguenti compiti:
 - a) collaborano con il Delegato del Rettore nella progettazione e coordinamento delle attività di tutorato;
 - b) periodicamente avviano azioni di analisi all'interno dei singoli corsi di studio e dipartimenti, per individuare gli ambiti disciplinari di intervento dei tutor della didattica;
 - c) organizzano e gestiscono le attività di tutorato all'interno dei Dipartimenti, con la collaborazione del personale



- amministrativo eventualmente incaricato, indirizzando e coordinando l'attività dei singoli tutor e collaboratori e dei docenti referenti dei tutor qualora siano nominati;
- d) organizzano eventuali servizi a supporto di specifiche esigenze didattiche (corsi di recupero, uso dei sussidi didattici, informatici, delle biblioteche, dei laboratori, ecc.);
 - e) curano i rapporti fra il Dipartimento e il Centro Orientamento e Tutorato.

Art. 6- Azioni di tutorato del Centro Orientamento e Tutorato

1. Il Centro Orientamento e Tutorato opera in tema di tutorato con tre azioni principali:
 - a) Le consulenze personalizzate di metodologia di studio
 - b) Il coordinamento del tutorato didattico attraverso la formazione iniziale ed in itinere dei Tutor didattici, gli incontri di supervisione e il monitoraggio di tutte le attività in accordo con i docenti referenti degli ambiti disciplinari dei Dipartimenti e con i Delegati dell'orientamento e tutorato
 - c) L'attività di progettazione e di intervento per il miglioramento delle azioni di tutorato.
2. Il Centro Orientamento e tutorato predispone annualmente i report di dati rilevati a cura dei tutor, acquisisce le relazioni finali e promuove ogni iniziativa utile al fine di definire nel modo migliore le linee generali d'intervento in materia di tutorato.
3. L'efficacia delle attività di tutorato sarà soggetta a monitoraggio mediante appositi questionari di valutazione.

Art. 7 - I tutor docenti

1. I tutor docenti sono i professori e ricercatori che, nell'ambito dei carichi didattici, assumono lo svolgimento delle attività di tutorato, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma secondo e terzo della L. 240/2010.
2. Il tutorato universitario comprende sia azioni di accoglienza che azioni a sostegno del percorso di studi con:
 - a) incontri collettivi tenuti dai docenti con gli studenti, specialmente del primo biennio, per presentare il Corso di Studi, le sue caratteristiche, nonché per favorire l'acquisizione delle metodologie di base tipiche degli studi universitari;
 - b) colloqui individuali degli studenti con i professori e con i ricercatori in veste di "tutori";
 - c) servizi ed incontri tenuti da docenti per la compilazione del piano di studi;



- d) servizi ed incontri tenuti da docenti per la scelta della tesi di laurea. I Corsi di Studi predispongono servizi ed appuntamenti per favorire l'incontro tra la domanda degli studenti e la disponibilità di potenziali relatori per il lavoro di tesi.

Art. 8 - Tutor studenti

1. Il Tutor è uno studente senior che mette a disposizione degli altri studenti la propria esperienza universitaria, in un rapporto alla pari diventando un punto di riferimento per gli studenti, che possono così rapportarsi e confrontarsi con un loro coetaneo sulle difficoltà incontrate ricevendo una competente assistenza.
2. Nel Sistema di Tutorato dell'Ateneo di Palermo i tutor vengono selezionati per la fase dell'accoglienza e per seguire il percorso di studi con separate selezioni e di conseguenza ruoli e formazione.
3. I Tutor possono essere selezionati per specifici progetti di tutorato, con spese a carico del progetto, o per specifiche azioni di supporto nell'ambito delle attività dei Corsi di Studio, con spese a carico del finanziamento di Ateneo.

Art. 9 Tutor didattici- selezione

1. I Tutor didattici sono gli studenti iscritti, nell'anno accademico di riferimento:
 - a) ai Corsi di Laurea Magistrale,
 - b) al 4° anno e successivi dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico,
 - c) ai Corsi di Dottorato di ricerca con sede amministrativa o consorziata presso l'Università di Palermo,
 - d) alla Scuola di Specializzazione per le professioni legali.
2. La selezione avviene in base all'emanazione di un bando annuale a cura del Settore dell'Amministrazione Centrale competente per le attività di Tutorato. Possono presentare domanda e partecipare alla selezione gli studenti che alla data fissata per il colloquio risultino regolarmente iscritti ai corsi di studi del comma 1 e che abbiano un voto di laurea o una media ponderata di tutti i voti degli esami del ciclo di studi precedente non inferiori a quanto stabilito dal Bando.
3. La selezione avviene in base al risultato dei colloqui individuali volti a valutare le conoscenze, la capacità relazionali e organizzative e la disponibilità a svolgere il compito di tutor didattico. In caso di parità nel merito prevalgono le condizioni economiche più svantaggiate attestate dalla dichiarazione ISEE del nucleo familiare di appartenenza.



Art. 10 Compiti e doveri dei Tutor Didattici

1. Il tutor della didattica è un “accompagnatore del percorso formativo” che supporta lo studente nell’identificare i costrutti concettuali collegati alla comprensione ed alla sistematizzazione delle azioni di studio orientandolo alla elaborazione di un proprio repertorio di tecniche e di accorgimenti per intuire i modi ottimali da applicare nello studio degli insegnamenti previsti dal prescelto Corso di studi.
2. Prima dell’inizio delle attività il tutor dovrà svolgere un percorso di formazione iniziale di almeno 12 ore sulle tematiche che possono migliorare il metodo di studio e partecipare agli incontri mensili di supervisione stabiliti dal Centro Orientamento e Tutorato in collaborazione con i docenti referenti dell’ambito disciplinare.
3. Il Tutor deve:
 - a) collaborare con i docenti referenti per l’orientamento e il tutorato per la realizzazione di azioni a sostegno degli studenti in difficoltà, per il supporto alle tesi e per eventuali attività didattico integrative;
 - b) sviluppare interventi per migliorare l’apprendimento degli studenti in relazione a precisi contenuti disciplinari, anche per mezzo di consulenze individuali;
 - c) coadiuvare, su richiesta del referente per l’orientamento e il tutorato, alle attività di promozione dell’Offerta Formativa di Ateneo;
 - d) produrre, con cadenza bimestrale, una relazione analitica generale delle richieste e dei fabbisogni degli utenti e delle strategie utilizzate per gestirle secondo lo schema fornito dal Centro Orientamento e Tutorato;
 - e) raccogliere e trasmettere mensilmente i dati relativi agli studenti e le informazioni possibili sull’attività svolta, secondo le indicazioni del responsabile del Centro Orientamento e Tutorato;
 - f) consegnare, entro le due settimane precedenti la fine della prestazione, una relazione finale contenente l’analisi critica dell’esperienza, la valutazione dei risultati ottenuti a livello individuale e i dati riepilogativi del lavoro svolto a sostegno e riscontro di quanto sottoscritto nel registro personale da allegare alla medesima relazione.

Art. 11 Tutor per l’accoglienza matricole.

1. I Tutor per l’accoglienza sono gli studenti iscritti, nell’anno accademico di riferimento,
 - a) al secondo anno e successivi dei corsi di Laurea



- b) al secondo anno e successivi delle Lauree magistrali a ciclo unico
 - c) ai Corsi di Laurea Magistrale
2. La selezione avviene in base all'emanazione di un bando annuale a cura del Settore dell'Amministrazione Centrale competente per le attività di Tutorato. Possono presentare domanda e partecipare alla selezione gli studenti che alla data fissata per il colloquio risultino regolarmente iscritti ai corsi di studi del comma 1 e che abbiano conseguito nell'anno accademico precedente a quello del bando, entro la data di scadenza del bando stesso, un numero minimo di CFU ritenuti congrui per considerare lo studente meritevole.
 3. La selezione viene svolta anche in base al numero di CFU conseguiti, secondo una scala di valutazione riportata nel bando. In caso di parità nel merito prevalgono i candidati con condizioni economiche più svantaggiate attestate dalla dichiarazione ISEE del nucleo familiare di appartenenza.

Art. 12 Compiti e doveri dei Tutor per l'accoglienza

1. Il Tutor per l'accoglienza supporta le matricole nella fase dell'accesso all'Università sia nelle strutture e servizi dell'Amministrazione centrale sia nelle strutture didattiche.
2. Prima dell'inizio delle attività il tutor dovrà svolgere un percorso di formazione iniziale generale e specifica in base agli sportelli presso i quali dovranno svolgere la loro attività di almeno 12 ore e successivamente partecipare agli incontri mensili di supervisione e coordinamento stabiliti dal/i coordinatore/i delle attività.
3. Compiti del Tutor sono:
 - a) fornire sostegno agli studenti-matricole nella fase di inserimento nella realtà universitaria e nell'organizzazione del corso di studio, partecipando alle attività proposte dal docente referente dell'Orientamento dei Dipartimenti e delle Scuole;
 - b) accogliere gli studenti delle Scuole secondarie di secondo grado durante le giornate dedicate all'Orientamento organizzate dall'Ateneo e nei Saloni dell'Orientamento;
 - c) supportare l'informazione e l'orientamento pre-universitario degli studenti delle Scuole secondarie di secondo grado;
 - d) partecipare alle attività di informazione rivolte a tutti gli studenti iscritti (informazioni su orari, programmi dei corsi, modalità di compilazione dei piani di studio, ecc.), in collaborazione con il personale incaricato del coordinamento della didattica dei vari corsi di studio;



- e) affiancare docenti e personale tecnico-amministrativo nell'accoglienza e assistenza agli studenti del programma Erasmus+;
- f) affiancare gli operatori di sportello nell'assistenza e il supporto agli studenti stranieri, in particolare per la ricerca di alloggio e per il disbrigo di pratiche amministrative;
- g) compilare il registro delle attività.

Art. 13 Incarichi e compensi dei tutor

1. L'incarico di attribuzione dell'assegno per attività di tutorato viene conferito con contratto a cura del Responsabile del Procedimento, Responsabile del Settore dell'Amministrazione Centrale competente per le attività di Tutorato, in esso sono specificate le attività del tutor, le ore da svolgere e la misura e modalità dell'erogazione dell'assegno.
2. Coloro che non si presentano nel giorno concordato per la firma del contratto saranno considerati rinunciatari.
3. I compensi orari per le varie tipologie di tutorato sono stabiliti, nell'ambito dei limiti previsti dalla legge, dal bando di selezione annuale. Il pagamento dell'assegno di tutorato avviene in un'unica rata a conclusione dell'attività previa vidimazione del docente referente dei registri e della relazione prevista dagli art. 10 e 12. Il pagamento è subordinato allo svolgimento di almeno il 50% delle ore previste.
4. La ripartizione dei finanziamenti finalizzati all'attivazione di contratti di tutorato per i corsi di studio, provenienti da fondi di Ateneo e da fondi ministeriali (L. 170/2003), avviene in proporzione al numero di studenti iscritti al primo anno dei corsi di studio e in base all'analisi dei fabbisogni di cui all'art. 5 comma 2.
5. L'Ateneo provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni che possono occorrere agli studenti durante l'espletamento dell'attività.
6. L'attività disciplinata dal presente regolamento non configura in alcun modo un rapporto di lavoro di qualsiasi natura.
7. Ai titolari di assegno di tutorato spetta il rimborso delle spese di mobilità connesse allo svolgimento di specifiche attività in una sede diversa da quella dell'Ateneo, secondo le disposizioni del vigente "Regolamento delle missioni e trasferte e relativo rimborso spese.
8. I Tutor che conseguono il titolo di studio previsto come requisito di accesso prima della scadenza del contratto, possono concludere le attività previste e hanno diritto al pagamento dell'assegno alle stesse condizioni del comma 3 del presente articolo.



Art. 14– Rinuncia e decadenza

1. In caso di mancato inizio o di interruzione dell'attività per giustificati motivi lo studente può recuperare, in tutto o in parte, il monte ore non effettuato, fatte salve le sopravvenute esigenze funzionali della struttura di assegnazione, e comunque entro il termine massimo previsto nel contratto all'inizio dell'attività.
2. La rinuncia dopo l'inizio dell'attività deve essere comunicata per iscritto al Responsabile della struttura e agli uffici competenti.
3. Il Tutor decade dal beneficio in caso di:
 - a) rinuncia agli studi;
 - b) trasferimento presso altro Ateneo;
 - c) mancato inizio dell'attività in assenza di giustificati motivi;
 - d) violazione dei doveri di cui agli artt. 10 e 12 del presente Regolamento.

Art. 15 I tutor collaboratori per specifici progetti o attività di tutorato

1. Nell'ambito dei Piani di Orientamento e tutorato/PLS o di specifiche attività o linee di azioni di tutorato di progetti finanziati da enti pubblici o privati o con fondi di Ateneo è possibile affidare dei contratti di diritto privato a soggetti in possesso di specifiche professionalità e di competenze secondo quanto previsto dal Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni all'Università degli studi di Palermo, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001 (DR. 2337/2021).
2. I compensi per le varie tipologie di tutorato sono stabiliti dal bando di selezione e graveranno sui finanziamenti pubblici o privati o con fondi di Ateneo, nell'ambito dei limiti previsti dalla legge e tenendo conto di quanto previsto nei POT/PLS o nei Progetti.

L'Ateneo provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile che possono occorrere agli Tutors durante l'espletamento dell'attività se non diversamente previsto dai Progetti.

II RETTORE
Prof. Fabrizio Micari